



TRIBERTI COLOMBO & ASSOCIATI

AVVOCATI COMMERCIALISTI CONSULENTI del LAVORO

Dott. Comm. Paolo Bergamasco
Dott. Comm. Corrado Colombo
Dott. Comm. Silvio Formenti
Dott. Comm. Piergiorgio Gusso
Dott. Luca Insabato Cons. Lav.
Dott. Comm. Luigi Lepore
Dott. Comm. Gianluca Panizza
Dott. Comm. Monica Poletto
Dott. Comm. Filippo Purghè
Dott. Comm. Pino Sorrentino
Avv. Patrizia Tovazzi
Dott. Comm. Paolo Triberti
Avv. Vittorio Versace

Dott. Comm. Giorgio Agnello
Dott. Comm. Valeria De Cicco
Dott. Comm. Mara Losi
Dott. Comm. Maria Paola Pecollo
Dott. Comm. Giovanna Rita
Avv. Nicola Salvarani
Dott. Elsa Ségard Esp. Contabile

Dott. Comm. Pietro Aspesi
Avv. Giovanna Camilli
Avv. Lucia Campora
Dott. Comm. Giuseppe Celestini
Dott. Comm. Michele Ciccone
Dott. Comm. Barbara Di Gregorio
Dott.ssa Claudia Ferrari Cons. Lav.
Dott. Comm. Vincenzo Frunzio
Dott.ssa Claudia Garretta Cons. Lav.
Dott. Comm. Gerardo Giannella
Dott. Comm. Emanuela Glerean
Dott. Stefano Lunghi Cons. Lav.
Dott. Comm. Giorgia Mazzieri
Dott. Comm. Mila Monova
Dott. Comm. Gaia Napoli
Dott. Comm. Enzo Pignataro
Avv. Chiara Pisani
Dott. Comm. Carlo Primerano
Dott.ssa Antonella Rosati Cons. Lav.
Dott. Comm. Stefania Silvestri
Dott. Comm. Andreina Soffientini
Dott. Comm. Gloria Torre
Dott. Comm. Alfredo Tradati
Dott. Comm. Carlo Triberti
Dott. Comm. Mariangela Trivisani

Dott.ssa Anna Aimetti
Dott.ssa Chiara Bergamaschi
Dott.ssa Cecilia Boltrin
Dott.ssa Irene Guerzoni
Dott. Alberto Mattiello
Dott.ssa Sara Nasuti
Dott.ssa Rosa Runci
Dott.ssa Tzvetelina Spassov
Dott. Stefano Versace
Dott.ssa Yi Wu
Dott.ssa Xujie Zhou

SEDI

Milano
20123 - Via Carducci, 32
Tel. 02.855.031 - Fax 02.855.035.00
e-mail: studio@tricol.it

Milano – Area Legale
20123 - Via Lanzzone, 31
Tel. 02.366.336.63
Fax 02.366.336.53
e-mail: milano.legali@tricol.it

Torino
10121 – Piazza Carlo Felice 18
Tel. 011.538.386 - Fax 011.537.389
e-mail: segreteria@tricolto.it

Roma
00187 - Via Boncompagni 93 int.20
Tel. 06.97273788
Fax 06.97273584
e-mail: segreteria-roma@tricol.it

Codice fiscale 10444880156

Milano, 18 Dicembre 2013

Circolare n. 28/2013

Oggetto: Acconto Iva anno 2013

Gentili Signori,

Vi segnaliamo che **venerdì 27 dicembre 2013** scade il termine per il pagamento dell'acconto sull'IVA dovuta per il mese di dicembre 2013 (per i contribuenti in regime di liquidazione mensile) ovvero per il quarto trimestre 2013 (per i contribuenti in regime di liquidazione trimestrale).

L'importo dell'acconto può essere determinato – a scelta e secondo convenienza del contribuente – in base ad uno dei tre metodi seguenti:

1. metodo storico: l'acconto IVA da versare è pari all'88% del debito IVA risultante dalla liquidazione del mese di dicembre 2012 (per i soggetti mensili) ovvero del quarto trimestre 2012 (per i soggetti trimestrali);

2. metodo previsionale: l'acconto IVA da versare è pari all'88% del debito IVA previsto per il corrente mese di dicembre 2013 (per i soggetti mensili) ovvero per il quarto trimestre 2013 (per i soggetti trimestrali);

3. metodo analitico: l'acconto IVA da versare è pari al 100% del debito IVA maturato nel periodo 1° dicembre – 20 dicembre 2013 (per i soggetti mensili) ovvero del periodo 1° ottobre – 20 dicembre 2013 (per i soggetti trimestrali).

CASI PARTICOLARI

- Per i contribuenti che nel 2012 si sono adeguati ai parametri/studi di settore la determinazione dell'acconto IVA 2013 non è influenzata dall'adeguamento medesimo.
- Per i contribuenti che, a seguito di variazione intervenuta nel volume d'affari, abbiano adottato nel 2013 un regime di liquidazione periodica Iva diverso da quello adottato per il 2012 la base di calcolo per la quantificazione dell'Acconto Iva 2013 è così determinata:
 - ✓ In caso di passaggio dalla Liquidazione Trimestrale a quella Mensile, la base di calcolo è pari a 1/3 dell'imposta dovuta per il quarto trimestre 2012;
 - ✓ In caso di passaggio dalla Liquidazione Mensile a quella Trimestrale, la base di calcolo è pari alla somma dell'imposta dovuta per i mesi Ottobre-Novembre-Dicembre 2012;

CASI DI ESONERO

Sono esonerati dal versamento dell'acconto Iva i soggetti passivi che:

- hanno aperto la posizione IVA nel corso del 2013 non sono tenuti al versamento dell'acconto;
- hanno cessato l'attività nel corso del 2013 (mensili entro il 30/11/2013 e per i trimestrali entro il 30/09/2013);
- per l'anno 2012 hanno presentato una dichiarazione Iva con la liquidazione Iva del mese di dicembre 2012 (per i mensili) o del 4° trimestre 2012 (per i trimestrali) a credito;
- chiuderanno la liquidazione Iva del mese di dicembre 2013 (per i mensili) o del 4° trimestre 2013 (per i trimestrali) a credito;
- esercitano attività di impresa agricola in regime di "esonero" (volume d'affari inferiore a Euro 7.000);
- esercitano attività d'intrattenimento (art. 74 DPR 633/72);
- associazioni in regime forfetario (L. 398/91);
- per il 2012 abbiano usufruito del regime delle "Nuove attività produttive";
- fruiscono del regime dei "nuovi minimi" o che fruiscono del regime degli "ex-minimi";
- hanno effettuato esclusivamente operazioni esenti o non imponibili ai fini Iva.

MODALITA' DI VERSAMENTO

Il versamento dovrà essere effettuato utilizzando il consueto modello F24 indicando:

- codice tributo 6013 anno di riferimento 2013 per i contribuenti mensili
- codice tributo 6035 anno di riferimento 2013 per i contribuenti trimestrali

L'acconto non va comunque versato qualora risulti un importo non superiore a Euro 103,29.

Sull'acconto dovuto dai contribuenti in regime di versamento IVA trimestrale non si applicano gli interessi dell'1%.

L'acconto Iva non può essere rateizzato ma potrà essere versato utilizzando in compensazione altri crediti tributari disponibili.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

In caso di mancato/insufficiente versamento dell'acconto Iva, il contribuente potrà ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso che implica il versamento di importo di Acconto Iva omesso con contestuale versamento di:

- **sanzioni ridotte** dallo 0,2% al 2,8% se il pagamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (per ogni giorno di ritardo va applicata una sanzione dello 0,2%);
- in alternativa **sanzione del 3%** per pagamenti eseguiti con ritardo superiore a 14 giorni ma non superiori a 30 giorni;
- in alternativa **sanzione del 3,75%** per pagamenti eseguiti con ritardo superiore a 30 giorni ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione.

In ogni caso sono dovuti **interessi giornalieri in ragione del 2,5%**.

Precisiamo infine che i Clienti che hanno affidato allo Studio la tenuta della loro contabilità riceveranno il modello F24 già compilato con l'indicazione dell'importo dovuto a titolo di acconto IVA, calcolato sulla base del metodo storico, salvo esplicita richiesta di adozione di un metodo di calcolo differente.

Per maggiori chiarimenti Vi invitiamo a prendere contatto con i Vostri professionisti di riferimento.

Con l'occasione inviamo i nostri migliori saluti

Triberti Colombo & Associati